CAMERA DEI DEPUTATI N. 2250

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

—

Norme in materia di avanzamento degli ufficiali della riserva di complemento provenienti dai sottufficiali in congedo

Presentata il 20 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La promozione a sottotenente della riserva di complemento dei sottufficiali in congedo è regolata dalle leggi 4 agosto 1942, n. 915, 10 aprile 1954, n. 113, 27 febbraio 1955, n. 84, 18 dicembre 1964, n. 1414.

Tali leggi regolano la procedura da seguire ed indicano i requisiti necessari ai sottufficiali che abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni del proprio grado ed abbiano mantenuto nel congedo un contegno irreprensibile, per essere promossi a sottotenente nel ruolo della riserva di complemento (età, titoli anche di studio, idoneità fisica per i servizi della riserva, eccetera). In sostanza si tratta di una promozione valutata per i sottufficiali in congedo più meritevoli, che non modifica in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, ma che rimane allo stato attuale una promozione onorifica a « sottotenente a vita », concessa alla fine della carriera e del servizio attivo.

Per gli ufficiali di complemento, già in servizio di prima nomina (giovani provenienti dagli allievi ufficiali di complemento in servizio di leva obbligatoria) con le leggi n. 1137 del 1955 e n. 887 del 1966, sono state dettate norme molto benevole che determinano una progressione di carriera nel ruolo del complemento, con indicazione di requisiti limitati ma facilmente acquisibili (per esempio i brevi periodi di comando richiesti). Le promozioni concesse hanno effetto anche in caso di richiamo in servizio attivo.

Gli ufficiali della riserva di complemento provenienti dai sottufficiali in con-

gedo sono militari che hanno svolto, per la massima parte, un'intera carriera al servizio dello Stato. Essi contano sovente lunghi periodi di comando in reparti operativi ed altri riconoscimenti morali, titoli questi già valutati da una apposita commissione d'avanzamento. Appare pertanto evidente l'ingiustizia, sia pure involontaria, nel negare un ulteriore riconoscimento a tale benemerita categoria atteso che i medesimi hanno raggiunto il limite massimo di età nella posizione di servizio permanente conseguendo il massimo grado gerarchico previsto per la categoria di provenienza.

Proponiamo pertanto di far conferire agli anzidetti sottotenenti della riserva di complemento un sia pur limitato riconoscimento morale, sottoponendo all'approvazione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, che avendo praticamente valore solo ai fini morali e giuridici, senza modificare in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non comporta alcun onere finanziario a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai sottotenenti della riserva di complemento, provenienti dai sottufficiali in congedo, che abbiano maturato tre anni di anzianità nella riserva di complemento stessa ed abbiano raggiunto nella posizione del servizio permanente il termine utile stabilito per legge per aver diritto al trattamento economico di quiescenza, è conferita, a domanda, la promozione al grado superiore, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.

ART. 2.

1. Indipendentemente dalla eventuale promozione di cui all'articolo 1, agli ufficiali della riserva di complemento, provenienti dai sottufficiali in congedo, è conferita, a domanda, dal giorno precedente la data del collocamento nella posizione di congedo assoluto, la promozione al grado superiore, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.

ART. 3.

1. Le promozioni di cui alla presente legge:

a) non modificano in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale;

b) sono attribuite, a domanda degli interessati, inoltrata ai rispettivi Ministeri o comandi generali, secondo le norme, le modalità e le procedure osservate per la nomina al grado di sottotenente nella riserva di complemento;

*c) non sono cumulabili con promo*zioni conferite per altro titolo;

d) possono avere effetto retroattivo.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2250
Lire 500